

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA

IL REVISORE UNICO

Verbale n.2 del 12.10.2021

Oggetto: **proposta di delibera Giunta Comunale avente ad oggetto: "Modifica Programmazione Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023 e riapprovazione organigramma dotazione organica dell'Ente". Parere reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000**

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di ottobre, il dr Paolo Lacalamita, Revisore dei conti nominato dal Consiglio Comunale per il triennio 27.09.2021 - 26.09.2024 con deliberazione del 27.09.2021 atto n. 39, ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alla proposta di delibera di cui all'oggetto, ricevuta in stesura definitiva in data odierna, per rendere la relativa attestazione obbligatoria che viene redatta presso il proprio studio in Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano 21;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali

viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- *l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;
- *il comma 5-sexies del suddetto art.3 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";*

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del citato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- con la proposta di delibera oggetto della presente attestazione viene specificato che *"non vi è personale in soprannumero come da dichiarazioni agli atti dei responsabili di settore"*;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;

considerato:

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

considerato altresì che:

- l'art. 2 lett a) del DM 17/3/2020, definisce la spesa di personale come "spesa complessiva per tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";
- l'art.2 lett b) del citato Decreto definisce le entrate correnti come "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata";
- il rapporto tra spese di personale del Comune di Lagosanto con riferimento **al rendiconto 2020** e la media delle entrate correnti relativamente agli anni 2018-2019-2020 risulta pari al **17,70%**,
- in base alla suddetta percentuale del 17,70% l'Ente rientra nella fattispecie virtuosa prevista dalla tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 del citato D.M. (**percentuale inferiore al 27,2%**), pertanto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";
- l'art.5 citato DM prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui all'art.4 comma 1 possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale riportato nella successiva tabella 2; pertanto gli incrementi massimi annui di spesa per il comune di Lagosanto ammontano a euro 167.091,54 per l'anno 2021, euro 181.015,83 per l'anno 2022, euro 187.977,98 per l'anno 2023;
- il comma 3-septies dell'art. 57 del DL n.104 del 14 agosto 2020 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'Economia"), inserito dalla Legge di conversione n. 126/2020, prevede che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del DL. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.

58/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Modifica Programmazione Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023 e riapprovazione organigramma dotazione organica dell'Ente" e i suoi allegati;

preso atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2020;
- ha approvato il rendiconto 2020 con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 21.04.2021;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole del pareggio di bilancio per l'anno 2020 e ha attestato il rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica rappresentati dagli equilibri di bilancio codificati dal D.Lgs. 118/2011 e dal Tuel, stante il superamento, a partire dal 2019, del sistema di regole dell'ex patto di stabilità, poi pareggio di bilancio;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;
- ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2021, successivamente modificata/integrata con deliberazione n.10 del 05/02/2021, il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023 e il piano delle performance e degli obiettivi 2021-2023;
- rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006 in quanto la spesa di personale **prevista in euro 629.012,24 per l'anno 2021, euro 694.594,33 per l'anno 2022 ed euro 694.594,33 per l'anno 2023** risulta inferiore alla **media triennio 2011-2013 pari a € 725.200,27;**
- eventuali assunzioni per esigenze temporanee e straordinarie degli uffici, ad oggi non previste, saranno effettuate nel rispetto dei limiti di cui all'art.9 comma 28 citato DL n.78/2010;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa da codesto revisore unico in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 e dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000;

c e r t i f i c a

che la programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale sussistendo il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014 e gli altri vincoli di legge,

e s p r i m e

- parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *"Modifica Programmazione Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023 e riapprovazione organigramma dotazione organica dell'Ente"*

r a m m e n t a

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Reggio nell'Emilia, lì 12.10.2021

Il Revisore Unico

Dott. Paolo Lacalamita

